

# Consiglio Nazionale del Notariato

Studio n.6-2026/PC

## SULLA POSSIBILITÀ PER IL NOTAIO AUTORIZZANTE DI CONCEDERE UNA NUOVA AUTORIZZAZIONE AVENTE UN CONTENUTO DIFFERENTE DALLA PRECEDENTE

di Ernesto Fabiani

(Approvato dal Gruppo di lavoro sulla “Riforma della  
Volontaria Giurisdizione” il 19 febbraio 2026)

### Abstract

L'Autore, nel delineare i confini del potere autorizzatorio notarile di cui all'art. 21 dlgs. n. 149/2022, ritiene che questo si consumi con la stipulazione dell'atto (e non con la concessione dell'autorizzazione) e, dunque, che il notaio autorizzante possa concedere una nuova autorizzazione avente un contenuto differente dalla precedente anche in assenza di circostanze sopravvenute.

*Sommario:* 1. Premessa. – 2. Volontaria giurisdizione e possibilità per il giudice di adottare un provvedimento dal contenuto differente rispetto ad altro precedente senza una formale revoca. – 3. Consumazione del potere autorizzatorio notarile. – 4. Segue: e possibilità di concedere una nuova autorizzazione avente un contenuto differente dalla precedente.

## 1. Premessa

A fronte dell'attribuzione al notaio, con l'art. 21 del d.lgs. n. 149/2022<sup>1</sup>, di una competenza concorrente con quella dell'autorità giudiziaria a rilasciare «le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari» (art. 21, comma 1)<sup>2</sup>, questa tematica è divenuta ancor più articolata e controversa in ragione delle peculiarità proprie dell'autorizzazione notarile rispetto a quella giudiziale.

Uno dei profili maggiormente delicati e controversi è legato alla formulazione dell'art. 21, comma 6, in forza del quale le autorizzazioni notarili «*possono essere in ogni tempo modificate o revocate dal giudice tutelare, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca*»<sup>3</sup>.

Per un verso, si attribuisce al giudice il potere di modificare o revocare in ogni tempo le autorizzazioni notarili. Per altro verso, si riprende la “valvola di sicurezza” prevista nell'ambito della tutela camerale dall'art. 742 c.p.c., che pone espressamente un limite all'efficacia retroattiva della revoca o della modifica del provvedimento autorizzativo in relazione ai diritti acquistati dai terzi di buona fede in forza di convenzioni stipulate prima dell'esercizio della revoca o della modifica.

Il legislatore della riforma ha indubbiamente inteso riservare il potere di revoca/modifica dell'autorizzazione notarile esclusivamente al giudice. Va conseguente escluso che il notaio possa revocare la propria autorizzazione o l'autorizzazione concessa da altro notaio.

Ciò premesso, più che legittimo è però chiedersi se il notaio, dopo aver concesso una determinata autorizzazione, possa nuovamente esercitare il potere attribuitogli dalla legge concedendo una nuova autorizzazione, di contenuto differente rispetto alla precedente.

---

<sup>1</sup> Su cui cfr. per tutti i contributi contenuti in *Riforma della volontaria giurisdizione e ruolo del notaio*, I – Gli studi a cura di E. Fabiani, R. Guglielmo, V. Pace, Milano, 2023 e in *Riforma della volontaria giurisdizione e ruolo del notaio*, II, *Le prassi (giudiziali e notarili)*, a cura di E. FABIANI, R. GUGLIELMO E V. PACE, Milano, 2024.

<sup>2</sup> Mentre «restano riservate in via esclusiva all'autorità giudiziaria le autorizzazioni per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi, nonché per la continuazione dell'impresa commerciale» (art. 21, comma 2).

<sup>3</sup> Su cui cfr. E. FABIANI-L. PICCOLO, *Un nuovo istituto: la revoca e la modifica dell'autorizzazione notarile di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 149/2022 in Il giusto processo civile*, 2024, 1007 ss.

Il quesito, oltre che legittimo, impone di essere ulteriormente declinato in considerazione della possibilità che possa trovare la medesima risposta o una risposta differente a seconda che ci si trovi dinanzi a:

- 1) circostanze sopravvenute;
- 2) nuove prove aventi ad oggetto i medesimi fatti che hanno già costituito oggetto di valutazione da parte del notaio in sede di concessione dell'autorizzazione;
- 3) una mera rivalutazione dei fatti e delle prove già esaminati dal notaio in sede di concessione dell'autorizzazione.

## 2. Volontaria giurisdizione e possibilità per il giudice di adottare un provvedimento dal contenuto differente rispetto ad altro precedente senza una formale revoca

Ci troviamo di fronte ad un fenomeno già conosciuto in sede giudiziale con riferimento alle ipotesi in cui la decisione non è idonea ad acquistare efficacia di cosa giudicata materiale e, dunque, proprio con riferimento alle ipotesi di volontaria giurisdizione che a noi interessano.

Più in particolare, nell'affrontare la tematica della revoca/modifica dei provvedimenti di volontaria giurisdizione, si è ritenuto che: «distinta dal fenomeno della revoca della decisione si deve reputare ... la possibilità per la parte di ottenere un provvedimento dal contenuto divergente rispetto a un altro precedente, senza che si abbia mutamento della situazione sostanziale e senza una formale revoca»<sup>4</sup>.

Un fenomeno, dunque, distinto dalla revoca/modifica dei provvedimenti di volontaria giurisdizione. Avuto riguardo a questa possibilità, ai fini della qualificazione della stessa, si è distinta l'ipotesi in cui il nuovo provvedimento sia adottato dal medesimo organo giurisdizionale che aveva adottato il precedente ovvero da un diverso organo giurisdizionale.

Nel primo caso, infatti, ci troveremmo di fronte ad una «fattispecie di revoca tacita del precedente provvedimento: questo non fosse altro perché a ben vedere anche nella revoca non può intendersi eliminata non solo la fisicità dell'atto – *quod factum infectum fieri nequit* – ma nemmeno la sua

---

<sup>4</sup> Così A. CHIZZINI, *La revoca dei provvedimenti di volontaria giurisdizione*, Padova, 1994, 309.

esistenza giuridica; si riscontra solo la produzione di nuovi effetti che si sostituiscono retroattivamente sul piano normativo a quelli dell'atto precedente»<sup>5</sup>.

Nel secondo caso, invece, «risulta esclusa di norma la revoca di un provvedimento altrui, e pertanto si deve tenere conto della possibilità – se il secondo giudice non rigetta in rito, come dovrebbe – di due provvedimenti formalmente validi, e della prevalenza del secondo in base al canone normativo (che opera quando non c'è il giudicato) per il quale *lex posterior derogat priori*».

### 3. Consumazione del potere autorizzatorio notarile

Nel nostro caso, ferma restando la peculiarità dell'autorizzazione notarile rispetto a quella giudiziale sotto il profilo dell'efficacia, l'ipotesi che ci interessa indagare, per analogia di fondo, è la prima, ossia quella in cui il medesimo notaio che ha concesso l'autorizzazione intenda esercitare nuovamente il potere autorizzatorio, modificando l'autorizzazione già concessa<sup>6</sup>.

Questa possibilità sembrerebbe da ammettersi, analogamente a quanto accade nell'ipotesi in cui l'autorizzazione sia concessa da un giudice, ma, in tal caso, sulla base di motivi legati proprio alle peculiarità dell'autorizzazione notarile.

Più in particolare, decisivo sembrerebbe essere il modo in cui il legislatore ha strutturato il potere autorizzatorio notarile e, segnatamente, il modo in cui ha inteso disciplinare la consumazione di questo potere.

In forza di quanto disposto dall'art. 21 cit., infatti, non appare dubitabile che il potere autorizzatorio che si radica in capo ad un determinato notaio in forza dell'incarico di parte, si consuma con il

---

<sup>5</sup> Così A. CHIZZINI, *La revoca dei provvedimenti di volontaria giurisdizione*, cit., 309-310, nell'evidenziare al contempo come si tratta di problematica evidentemente non accomunabile al tema che attiene al contrasto di due giudicati sulla stessa controversia. In via più generale sulla revoca dei provvedimenti di volontaria giurisdizione cfr., anche per ulteriori riferimenti, M.G. CIVININI, *I procedimenti in camera di consiglio*, I, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale civile* diretta da A. PROTO PISANI, Torino, 1994, 279 ss.

<sup>6</sup> In ragione della suddetta peculiarità dell'autorizzazione notarile rispetto a quella giudiziale, la forte analogia ricorre con l'ipotesi in cui l'autorizzazione notarile sia divenuta già efficace per effetto della mancata proposizione del reclamo, mentre, invece, prima che sia decorso il termine per la proposizione del reclamo la nuova autorizzazione notarile farebbe venir meno una precedente autorizzazione ancora inefficace.

compimento dell'atto e non già con la concessione dell'autorizzazione <sup>7</sup>, che, si badi, è peraltro anche priva di efficacia fintantoché non sia decorso il termine per la proposizione del reclamo e questo non sia stato proposto. Ne può ritenersi, in conformità (oltre che con la lettera della norma) anche con la natura del provvedimento di cui si discute, che il decorso di questo termine ne determini (anche) l'immutabilità.

Il testo dell'art. 21 cit. è chiarissimo: per un verso, nel subordinare al decorso del suddetto termine il solo prodursi dell'efficacia dell'autorizzazione (e non anche la sua immutabilità); per altro verso, nel creare un legame indissolubile fra notaio autorizzante e notaio rogante e nel ricondurre la consumazione del potere autorizzatorio al compimento dell'atto.

Alla medesima conclusione sembrerebbe condurre anche la *ratio* dell'art. 21 cit. che, così disponendo, ha inteso fare in modo che il notaio, al prioritario fine di salvaguardare l'interesse del minore o dell'incapace, possa esercitare il potere autorizzatorio fintantoché non venga stipulato l'atto, in modo tale da poter conformare, al suddetto interesse, il contenuto della prima sino a che non abbia ricevuto il secondo.

È ben possibile, in definitiva, che, in ragione del modo in cui il legislatore ha strutturato e disciplinato il potere autorizzatorio notarile, l'autorizzazione già rilasciata dal notaio sia superata da una nuova autorizzazione rilasciata dal medesimo notaio.

In tal senso, a ben vedere, depone, non solo la fisiologia dell'istituto in esame, ma anche la patologia. Non è dubitabile, infatti, che la parte potrebbe rivolgersi ad un secondo notaio per ottenere una nuova autorizzazione e che questa superi la precedente. Conseguentemente, non si vede per quale motivo ciò potrebbe accadere solo ove sia un nuovo notaio ad esercitare il potere autorizzatorio e non anche quando sia il notaio che lo ha già esercitato senza che il potere si sia consumato per effetto della stipulazione dell'atto.

---

<sup>7</sup> Su questa ricostruzione dell'istituto cfr. più ampiamente E. FABIANI-L. PICCOLO, *L'autorizzazione notarile*, cit.

#### 4. Segue: e possibilità di concedere una nuova autorizzazione avente un contenuto differente dalla precedente

L'aver ammesso, in via generale, che il notaio possa esercitare il suo potere autorizzatorio sintanto ch  non abbia ricevuto il relativo atto, anche se ha gi  concesso un'autorizzazione, non esime dall'indagare se detta conclusione rimanga sempre ferma ovvero muti in determinate ipotesi e, se del caso, quali.

L'ipotesi pi  agevole da risolvere   quella in cui il notaio si trovi dinanzi ad un sopravvenuto mutamento delle circostanze sulla cui base aveva concesso una determinata autorizzazione.

In tal caso, infatti, non appare dubitabile che il notaio possa esercitare nuovamente il potere autorizzatorio conferitogli dalla legge ed anzi debba farlo ogni qual volta quel mutamento di circostanze imponga di adottare una nuova autorizzazione conforme alla nuova situazione di fatto esistente.

  ben possibile, in altri termini, che, in ipotesi di mutamento delle circostanze, la prima autorizzazione concessa dal notaio sia sostanzialmente superata da questo mutamento, per cui non pu  che adottare un nuovo provvedimento autorizzatorio avente un contenuto differente dal primo gi  adottato.

Altrettanto sembrerebbe da ritenersi nell'ipotesi in cui, in relazione ai medesimi fatti, emergano nuove prove.

Seppur si tratti di ipotesi pi  problematica rispetto alla precedente, non appare comunque dubitabile che, anche in tal caso, il notaio ben possa esercitare il suo potere autorizzatorio, anche se lo ha gi  esercitato adottando una determinata autorizzazione.

A tal proposito, infatti, va rimarcato come l'art. 21 attribuisce al notaio poteri istruttori analoghi a quelli del giudice <sup>8</sup> e, dunque, anche la valutazione del notaio, cos  come quella del giudice, non pu  che essere incentrata proprio sulle "prove" di determinati fatti.

---

<sup>8</sup> Cfr. E. FABIANI-L. PICCOLO, *L'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione* in *Riforma della volontaria giurisdizione e ruolo del notaio*, I – Gli studi a cura di E. Fabiani, R. Guglielmo, V. Pace, cit., 52 ss.

Conseguentemente, non appare dubitabile che, alla luce di nuove prove sopravvenute rispetto al momento in cui è stata concessa l'autorizzazione o anche di prove preesistenti ma non prese in esame dal notaio nel momento in cui ha concesso l'autorizzazione, quest'ultimo ben possa esercitare il suo potere autorizzatorio anche se lo ha già esercitato concedendo una determinata autorizzazione.

L'ipotesi più delicata e controversa è quella in cui, non solo non vi sia stato un mutamento delle circostanze, ma neanche nuove prove (siano esse sopravvenute o comunque non già conosciute dal notaio autorizzante).

Occorre chiedersi, cioè, se l'eventuale nuova autorizzazione, avente un contenuto differente da quella già concessa, possa essere giustificata da una mera rivalutazione dei fatti e/o delle prove già esaminate dal notaio al momento della concessione della prima autorizzazione.

Il riferimento non è solo all'ipotesi del mero errore materiale, ove è agevole ammettere che il notaio autorizzante possa intervenire per correggerlo, ma anche all'ipotesi dell'effettuazione di una nuova valutazione, in prossimità della stipulazione dell'atto, che induca il notaio a modificare il contenuto dell'autorizzazione in modo tale da renderla più conforme all'atto da stipulare in ragione dell'interesse del minore o dell'incapace.

Anche in quest'ultima ipotesi, seppur più problematica, la risposta sembrerebbe essere positiva.

Ciò, anzitutto, in quanto resta fermo, anche in questo caso, il principio di fondo, appena più sopra richiamato, che trova il suo fondamento nel modo in cui il legislatore ha strutturato il potere autorizzatorio notarile, che si consuma con il ricevimento dell'atto, e non già con la concessione dell'autorizzazione o con il decorso del termine cui è subordinato il prodursi della sua efficacia.

In secondo luogo, alla medesima conclusione conduce anche un'ulteriore considerazione legata all'interesse della parte che si rivolge al notaio (sulla cui tutela è incentrata la riforma Cartabia), dato che questa lo fa, evidentemente, per conseguire una valutazione, da parte dello stesso, più approfondita (oltre che attuale) possibile rispetto alla stipulazione dell'atto. Non si vede, dunque, per quale motivo dovrebbe essere negata al notaio la possibilità di ritornare sull'autorizzazione

concessa, non solo a fronte di fatti sopravvenuti o di nuove prove (intese sia come prove sopravvenute che come preesistenti ma non già valutate dal notaio autorizzante), ma anche di una mera rivalutazione dei fatti e delle prove che ha già esaminato in sede di concessione dell'autorizzazione in modo tale da poter ricevere un atto che venga massimamente incontro alle esigenze del minore o dell'incapace.